



# COMUNE DI LUNGAVILLA

PROVINCIA DI PAVIA

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 21 DEL 16-12-2025

**OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO DI IMPOSTA 2026 DELL' ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

L'anno duemilaventicinque addì sedici del mese di Dicembre, alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare Palazzo Municipale, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
GABETTA ESTER	X	
SULLA GIOVAMBATTISTA	X	
MARIGIOLI FRANCESCO	X	
CORTI REICCIA		X
ALBINI MONICA	X	
PANTINA GIUSEPPE	X	

Componente	Presente	Assente
VIOLA GIANMARIO	X	
CAMPAGNOLI ELENA	X	
ROSSI CLARISSA	X	
BUSCAGLIA GABRIELE	X	
ROSTI SILVIA MARIA		X

Numero totale **PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2**

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg. BECCARIA CARLA e SAVIOTTI STEFANO

Partecipa alla seduta la Dott.ssa. SALVATRICE BELLOMO, Segretario Comunale.

La Prof.ssa ESTER GABETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 72 del 27-11-2025

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO DI IMPOSTA 2026 DELL' ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Presentata dal Servizio: Servizio Finanziario

Allegati: 0

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla

Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Visto l'art. 3, comma 3, del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 216 a mente del quale "... Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023 ...".

Il disegno di legge di bilancio 2025 prevede all'art. 99 disposizioni per l'adeguamento della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il comma 1 dispone che i comuni modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025 - in deroga alle disposizioni relative al termine di approvazione del bilancio di previsione contenute nell'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e nell'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 267 del 2000 - gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Resta, ovviamente, ferma la facoltà per gli stessi enti di approvare un'aliquota unica.

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2026/2028;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2026/2028;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 11/12/2024, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e con la quale è stata definita, per l'anno d'imposta 2025, un'aliquota unica in misura pari allo 0,8% e nessuna soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale;

Richiamata la deliberazione n. 35 del 14/11/2025 con la quale la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale di confermare, per l'anno 2026 un'aliquota unica in misura pari allo 0,8% e nessuna soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF;

Quantificato presuntivamente in € 310.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

## **DELIBERA**

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, anche per l'anno 2026 un'aliquota unica in

misura pari allo 0,8% e nessuna soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale;

2. di quantificare presuntivamente in € 310.000,00 il gettito derivante dalla variazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il termine previsto.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione 72 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	9	
Favorevoli	7	GABETTA ESTER - SULLA GIOVAMBATTISTA - MARIGIOLI FRANCESCO - ALBINI MONICA - PANTINA GIUSEPPE - VIOLA GIANMARIO - CAMPAGNOLI ELENA
Contrari	2	ROSSI CLARISSA - BUSCAGLIA GABRIELE
Astenuti	0	

### DELIBERA

di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### SUCCESSIVAMENTE

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	9	
Favorevoli	7	GABETTA ESTER - SULLA GIOVAMBATTISTA - MARIGIOLI FRANCESCO - ALBINI MONICA - PANTINA GIUSEPPE - VIOLA GIANMARIO - CAMPAGNOLI ELENA
Contrari	2	ROSSI CLARISSA - BUSCAGLIA GABRIELE
Astenuti	0	

il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione di Consiglio N. 21 / 2025

Redatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO  
*Prof.ssa ESTER GABETTA*

IL SEGRETARIO  
*Dott.ssa SALVATRICE BELLOMO*